



FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**COMMISSIONI RIUNITE INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TERRITORIO, AMBIENTE E  
BENI AMBIENTALI**

**Audizione**

**della**

**Federazione Italiana Editori Giornali**

**nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1541,  
concernente la conversione in legge del decreto-legge 24  
giugno 2014, n. 91**

---

**Roma – 3 luglio 2014**

Le osservazioni della Fieg si limitano al comma 1 dell'articolo 20 ( Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili) del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, che riformano alcune disposizioni del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58).

Le lettere p), v) e z) del suddetto comma modificano la normativa della pubblicazione sui quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate (aumenti di capitale, emissioni di azioni e obbligazioni, distribuzione dividendi, bilancio consolidato, relazione semestrale) da parte delle società quotate nonché la disciplina della pubblicazione per estratto sui quotidiani dei patti parasociali e degli avvisi di convocazione delle assemblee societarie.

In particolare, le disposizioni in oggetto cancellano:

- a) il vincolo normativo, nell'esercizio dei poteri regolamentari attribuiti dal TUF alla Consob, imperniato sulla necessità di pubblicazione sui quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate da parte degli emittenti quotati (articolo 113-ter comma 3 e art. 114, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- b) l'obbligo di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana dei patti parasociali (art. 122, comma 1, lettera b) del TUF);
- c) l'obbligo di pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani della convocazione dell' assemblea (art. 125-bis, comma 1 del TUF).

Gli editori chiedono di ripristinare l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani delle suddette, importanti comunicazioni delle società quotate in borsa, cancellando le richiamate disposizioni che, escludendo l'utilizzo della stampa per la pubblicazione di una serie di informazioni regolamentate, comportano un'oggettiva

compressione della facilità e sicurezza di accesso a notizie importanti per il variegato pubblico di investitori e risparmiatori in quanto:

- la penetrazione di Internet in Italia si attesta ancora su livelli bassi e la maggior parte dei cittadini si affida, in via prioritaria, ai giornali nazionali e/o locali per essere informata.

Tra la popolazione adulta (35-54 anni) circa il 42% legge i quotidiani (fonte Audipress), soltanto il 35% utilizza Internet (fonte Audiweb). Una recente indagine AGCOM quantifica nel 30,8% la componente della popolazione italiana che nel 2013 ha utilizzato Internet per raccogliere informazioni su accadimenti nazionali. Si tratta, peraltro, di dati medi nazionali: in alcune regioni, e segnatamente in quelle del sud del Paese, l'utilizzo della rete è ancora minore, ostacolato da limiti strutturali oltre che culturali ed economici. La stessa indagine Agcom sottolinea la sussistenza di "elevati rischi di esclusione digitale che, oltre a motivi geografici tuttora presenti, appaiono connessi a fattori di natura generazionale, al genere, all'istruzione, al reddito, e alla professione".

La sostituzione del mezzo stampato con quello elettronico è, pertanto, oggi prematura. E' vero che la penetrazione di Internet negli ultimi anni è notevolmente cresciuta, ma resta tuttora in limiti contenuti e una scelta legislativa che privilegia Internet a scapito della carta stampata produce l'esclusione di gran parte della popolazione, e, conseguentemente, dei risparmiatori, dalla possibilità di ricevere informazioni sull'attività delle società quotate. Il ricorso esclusivo ad Internet appare, ad oggi, non in grado di garantire la necessaria informazione, almeno fino a quando la diffusione della Rete non sarà più capillare e priva delle attuali disomogeneità anagrafiche, territoriali, culturali ed economiche;

- l'abolizione della carta stampata dal novero dei mezzi per la pubblicità legale confligge con l'obiettivo perseguito dalla Direttiva Trasparenza (n. 2004/109/CE), recepita in Italia col regolamento Consob del 2009, volto a facilitare l'accesso alle informazioni.

Una previsione quale quella ora in discussione (i) che non tenga conto della situazione in Italia e dunque della concreta accessibilità del pubblico alle informazioni tramite internet e dell'esistenza di cittadini che per scelta o necessità non utilizzano tale strumento, e (ii) che non detti e non possa prevedere strumenti tecnici idonei a garantire l'immodificabilità dei contenuti su internet – come invece avviene per la carta stampata - è una previsione in contrasto col principio di uguaglianza sociale sancito dalla nostra Costituzione.

- l'utilizzo della carta stampata a fianco della diffusione elettronica garantisce i risparmiatori più deboli e meno organizzati, che hanno oggettivamente una minore facilità di accesso a Internet e costituiscono la fascia più bisognosa di tutela;
- la carta stampata assicura certezza e sicurezza delle informazioni regolamentate, stante l'impossibilità di alterazione della pubblicazione.

D'altra parte l'importanza dei quotidiani per assicurare la più ampia informazione dei risparmiatori – e, più in generale, dei cittadini - è stata riaffermata ripetutamente dal Parlamento italiano.

Il 26 maggio 2009, le Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato, in due distinti pareri sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), approvati all'unanimità, hanno criticato il regolamento cosiddetto "Transparency" varato dalla Consob il 1° aprile del 2009 che prevedeva il trasferimento degli avvisi a pagamento delle società quotate (prospetti di collocamento, operazioni sul capitale, ecc.) su Internet. Le Commissioni hanno, infatti, sostenuto la necessità di "reintrodurre l'obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani e, in generale, sui mezzi di informazione su carta stampata" ed hanno espresso l'avviso "che sia opportuno affiancare entrambi i canali informativi (carta stampata e web), senza privilegiare l'uno a discapito dell'altro, al fine di rendere quanto più ampia l'informazione dei risparmiatori".

Il Governo ha successivamente recepito l'indicazione del Parlamento con il decreto legislativo n. 101 del 17 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto scorso) e la Consob, con delibera n. 17002 del 17 agosto 2009, ha conseguentemente ripristinato - in materia di pubblicità degli avvisi e delle informazioni societarie regolamentate - gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale.

Più recentemente, in sede di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria" il Parlamento ha modificato l'articolo 26 del decreto che prevedeva, a partire dal giorno stesso della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 24 aprile scorso), la cancellazione dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi dei contratti

pubblici sui quotidiani. L'approvazione di un emendamento da parte del Senato, ha differito - per il momento fino al 1 gennaio 2016 - la cancellazione di tale obbligo facendo ritornare in vigore le disposizioni in tema di obbligatoria pubblicazione sui giornali degli estratto di bandi e avvisi di gara richiamati dalla previgente disciplina in quanto - evidentemente - la penetrazione di Internet in Italia, attestata su livelli tuttora bassi - mal si concilia con la necessità di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle procedure di appalto.